

C.T. Reg. Roma 25.11.2015 n. 6198/9/15
[Omissis]

1. Equitalia Sud propone appello contro la sentenza n. 13492/07/2014, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva un ricorso del Sig. A. Franco avverso avviso di iscrizione ipotecaria su un immobile di sua proprietà, in conseguenza del mancato pagamento di € 13.290,00 quale credito vantato dal Concessionario per la riscossione. Lamentando l'appellante che la CTP avrebbe erroneamente ritenuto l'applicabilità del limite ora previsto in € 20.000,00 a seguito dell'entrata in vigore a far tempo dal 3 marzo 2012 del DL [16/2012](#); a tal fine si evidenzia che l'iscrizione ipotecaria *de quo* è stata disposta in data 27 giugno 2005, e quindi sulla base del precedente limite di € 8.000,00 disposto dall'[art. 76](#) DPR 602/73. Controdeduce il contribuente rilevando che nel caso di specie deve trovare applicazione il principio del *favor rei*, con conseguente applicazione del trattamento più favorevole per il contribuente, così come ritenuto dalla Corte di Cassazione in particolare con la sentenza Cass. n. [5771/2012](#) e da diverse sentenze di giudici di merito. Si evidenzia inoltre che l'iscrizione ipotecaria risulta irrualmente notificata ad indirizzo diverso da quello di residenza del contribuente, tanto che questi ne ha avuto notizia solo a seguito di visura ipocatastale in data 2 luglio 2013. Equitalia Sud con memoria integrativa depositata in data 6 ottobre 2015 ribadisce i motivi di gravame già esposti nell'atto di appello, aggiungendo che tutte le eccezioni espresse dal contribuente nell'atto di controdeduzioni non sono ammissibili, in quanto risulta carente la proposizione di un appello incidentale. Si sottolinea inoltre che la sentenza della Corte di Cassazione n. [5771/2012](#) risulta inapplicabile al caso di specie, in quanto la Corte era con essa intervenuta sulla questione del tutto diversa se il limite di € 8.000,00, previsto dall'[art. 76](#) DPR 602/73, potesse applicarsi anche alle iscrizioni ipotecarie disposte antecedentemente ed in carenza di qualsiasi soglia minima di valore

Con ulteriore memoria datata 22 ottobre 2015 il contribuente ribadisce in buona sostanza i motivi già espressi nell'atto di controdeduzioni.

2. L'appello non merita accoglimento. In modo assolutamente corretto e condivisibile la CTP ha infatti valutato che, qualora il debito complessivo iscritto a ruolo non superi il limite di € 20.000,00 previsto dall'[art. 76](#) DPR 602/73, non solo non si può procedere ad espropriazione immobiliare, ma neppure alla particolare garanzia dell'iscrizione ipotecaria prevista dal successivo [art. 77](#). In proposito giustamente la CTP ha richiamato la sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. Civili n. 40/2010, con la quale la Corte ha chiarito che l'ipoteca, costituendo un atto strumentale all'espropriazione, soggiace agli stessi limiti di valore per quest'ultima stabiliti. Va inoltre ricordato che la stessa Corte con la sentenza n. [5771/2012](#) ha affermato che il limite di € 8.000,00, introdotto dal citato DPR, deve trovare applicazione anche alle iscrizioni ipotecarie iscritte precedentemente all'entrata in vigore della norma *de quo*. E' vero come sostiene l'appellante Concessionario che tale ultima sentenza riguardava il caso dell'introduzione del limite di € 8.000,00 per le iscrizioni ipotecarie, disposte sotto il vigore del previgente sistema normativo che non considerava alcun limite di sorta. Ma è altrettanto vero che le ragioni fondanti la richiamata decisione della Corte appaiono comunque valide anche nel caso di specie, in cui si controverte dell'applicabilità del nuovo limite di € 20.000,00 ad iscrizioni ipotecarie in precedenza disposte nel rispetto dell'inferiore soglia di € 8.000,00. Sarebbe infatti irragionevole ritenere che l'innovativa introduzione di un limite di valore debba ricevere un trattamento diverso rispetto all'analogia ipotesi dell'innalzamento del limite stesso. La particolarità della controversia, caratterizzata da possibili contrasti interpretativi, giustifica la compensazione delle spese processuali per entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale Lazio rigetta l'appello. Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.